

Canali di segnalazione

Aareal Bank è da sempre particolarmente attenta alla prevenzione dei rischi che potrebbero compromettere la gestione responsabile e sostenibile del proprio *business* e, coerentemente con la propria missione e al proprio sistema di controllo interno, alla possibilità di conoscere le situazioni critiche e di correggerle consolidando il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*.

A tal fine, ha predisposto appositi canali interni per ricevere segnalazioni di violazioni di normative interne o esterne, a garanzia della correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività svolte e a tutela della posizione e immagine aziendale, garantendo altresì, in relazione alla filiale italiana, la compliance alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 in materia di *whistleblowing* e recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (di seguito il "Decreto WB"), nonché delle indicazioni fornite dall'ANAC in materia.

Nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge, i canali interni attivati da Aareal Bank garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante (ove comunicata), dell'identità del segnalato e/o di eventuali terzi menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione, nonché dei documenti connessi alla stessa, in ogni fase del processo di gestione della segnalazione.

Chi può segnalare e relative tutele

I soggetti che possono segnalare e che godono della protezione in caso di segnalazione sono:

- i legali rappresentanti, i soci, gli azionisti, gli amministratori, i dirigenti, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i membri di organi di controllo di Aareal Bank – Rome Branch;
- i dipendenti di Aareal Bank – Rome Branch (qualunque sia l'inquadramento giuridico e contrattuale della prestazione, ivi compresi tirocinanti, stagisti, volontari);
- i soggetti terzi, le persone fisiche o giuridiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaboratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, fornitori, subfornitori, appaltatori e sub-appaltatori;
- gli altri soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con Aareal Bank – Rome Branch come collaboratori, business partners e/o – in ogni caso – chiunque agisca in nome, per conto o nell'interesse di Aareal Bank Rome Branch.

Tra i dipendenti sono altresì compresi i candidati ad un impiego presso Aareal Bank Rome Branch e coloro i cui contratti di impiego sono già terminati o non hanno ancora iniziato a decorrere.

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell'identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e sono previste dalla Legge espresse forme di protezione dell'identità del segnalante.

Non è ammessa alcuna forma di ritorsione (ad esempio, licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, ecc.), discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante o di chiunque abbia preso parte all'investigazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Si precisa che **la tutela riconosciuta a chi segnala è altresì estesa** a anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante (c.d. soggetti assimilati) e, segnatamente a:

- facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante o presso i quale il segnalante lavora.

Cosa può essere segnalato

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni, accertate o sospette della normativa nazionale o internazionale applicabile, in particolare, in materia di corruzione, concussione, frode, pericolo per la salute e la sicurezza, conflitto di interessi, discriminazione, molestie, antitrust e concorrenza sleale, obblighi tributari, riciclaggio e tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché:

- i comportamenti integranti taluno dei reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001, da intendersi quale mera violazione della normativa interna applicabile (i.e. del Codice di Condotta, policy e linee guida interne).

Le segnalazioni dovranno: **i)** essere effettuate in buona fede; **ii)** essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; **iii)** riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante; **iv)** contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori dei fatti o delle condotte segnalate e ogni informazione utile per descrivere l'oggetto della segnalazione.

Sono vietate e sono passibili di sanzioni e/o azioni innanzi all'Autorità Giudiziaria, forme di "abuso" come segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione.

In caso di segnalazioni caluniose o diffamatorie il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Non possono essere oggetto di segnalazione e, laddove segnalate **non verranno prese in considerazione** le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Canali di segnalazione interna e gestione della segnalazione

Il ricorso ai Canali di Segnalazione Interna è da intendersi come privilegiato, in quanto tali canali sono più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.

Al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio e indiscriminato accesso ai Segnalanti che vogliano effettuare una Segnalazione, Aareal Bank mette a disposizione una pluralità di canali tra loro alternativi, nello specifico:

- **SpeakUp whistleblowing system:** consente ai Segnalanti di contattare l'Ufficio Whistleblowing anche in modo anonimo, **via Internet o per telefono**, per segnalare informazioni su violazioni osservate o sospette della legge. Il servizio è accessibile da parte di tutti i Segnalanti al link <https://aarealbank.speakup.report/AarealBankExternal> ("Piattaforma Web" - Organisation code 110024), che consente di trasmettere la Segnalazione sia in forma scritta sia in forma orale (mediante il sistema di messaggistica vocale integrato nella Piattaforma Web al numero 800 147694). La Piattaforma Web è gestita da una società specializzata in sistemi aziendali per segnalazioni interne. I dati non vengono pertanto trasferiti, né gestiti tramite i server di Aareal Bank. Questo garantisce che le segnalazioni non possano essere tracciate sui server aziendali, i dati siano sempre protetti e vi abbia accesso esclusivamente il Responsabile Segnalazioni.

La gestione del canale interno è affidata al Whistleblowing Office - ufficio interno autonomo e dedicato, con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione - che:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantiene un'interlocuzione con il segnalante, alla quale potranno essere richieste, se necessario, integrazioni;
- darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, secondo i principi di confidenzialità, tempestività ed imparzialità, valutando la segnalazione ricevuta e disponendo le necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, sulla base degli elementi in proprio possesso, sia effettivamente avvenuta una violazione;
- fornirà riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni pervenute, le relative verifiche ed analisi e tutta la documentazione di riferimento, saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Canale di segnalazione esterno gestito da ANAC

Al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. è stata effettuata una segnalazione interna attraverso SpeakUp whistleblowing system, la quale, tuttavia, non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dalla Legge, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito delle analisi interne svolte. È bene precisare, pertanto, che per "avere seguito", la norma non intende che le aspettative del segnalante, in termini di risultato della segnalazione, debbano essere necessariamente soddisfatte;

2. il segnalante, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna attraverso SpeakUp whistleblowing system, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il segnalante ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati);
3. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente;

il segnalante può effettuare una segnalazione ricorrendo al canale di segnalazione esterno istituito a tal scopo dall'ANAC (per i cui dettagli si rinvia alla pagina del sito istituzionale dedicata <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Divulgazione Pubblica

Fermo restando l'accesso prioritario al canale interno di segnalazione e il principio di buona fede cui la segnalazione si ispira, il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e non è stato dato riscontro nei termini (come meglio specificato al paragrafo che precede) in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico (si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, non dia seguito a detta segnalazione in assenza dei presupposti).